

STATUTO UNIONE DEI COMUNI “ARCIPELAGO DEL SULCIS”

Approvato con Deliberazione C.C. ____ del _____

Capo I-Denominazione e Organi

Art. 1 -Denominazione e sede

L'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" è composta dai Comuni di Calasetta, Carloforte e Sant'Antioco ed ha sede presso il Comune di Sant'Antioco, in Piazza Italo Diana ed esercita le funzioni, proprie o conferite dai Comuni facenti parte, entro i limiti territoriali corrispondenti ai territori dei Comuni stessi. L'Unione dei Comuni ha un proprio stemma che deve essere riportato negli atti e documenti emanati dagli organi dell'Unione. Lo stemma viene riprodotto nel gonfalone dell'Unione. Il Comune di Carloforte costituisce sub-ambito territoriale ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2.

Art. 2 Organi politico-amministrativi

Sono organi di rappresentanza dell'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis":

l'Assemblea dei Sindaci dell'Unione dei Comuni;

il Presidente dell'Unione dei Comuni ;

la Giunta dell'Unione dei Comuni.

Gli organi statutari svolgono l'attività presso la sede dell'Ente; possono assumere le proprie Deliberazioni ricorrendo a strumenti tecnologici di riunione a distanza secondo le modalità stabilite in apposito Regolamento.

Le spese e l'organizzazione degli Uffici dell'Unione dei Comuni, ove operanti all'interno della sede istituzionale di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione, sono regolati da apposita convenzione tra i due Enti.

Capo II-Recesso e scioglimento

Art. 3 – Recesso.

Ogni Comune partecipante all'Unione può recederne unilateralmente, compatibilmente con la normativa regionale vigente in materia di dimensionamento e ambiti territoriali, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e la maggioranza previste al 4° comma dell'art. 6 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il recesso diviene operativo dal 1° Gennaio dell'anno successivo in cui il recesso stesso viene deliberato.

Il Comune recedente, a meno che l'Unione proceda, quale effetto legale o volontario a scioglimento in conseguenza del recesso, non ha diritto alla restituzione delle partite attive derivanti dai versamenti eventualmente realizzati né al controvalore, in ragione della propria partecipazione alla porzione del patrimonio.

Nell'ipotesi di recesso la gestione dei servizi demandati all'Unione è riaffidata ai recedenti.

Art. 4 Scioglimento dell'Unione

L'unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta solo nel caso in cui almeno due dei tre Comuni facenti parte dell'Unione recedano dalla medesima.

In caso di scioglimento dell'Unione dei Comuni il personale a tempo indeterminato viene trasferito ai Comuni facenti parte dell'Unione al momento della decorrenza degli effetti dello scioglimento, in misura proporzionale al numero degli abitanti di ciascun Comune, salvo diverso parametro stabilito in apposito accordo tra l'Unione e i Comuni medesimi.

Capo III-Disciplinazione degli Organi

Art. 5 l'Assemblea

L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. Essa esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento programmatico.

L'Assemblea è validamente riunita alla presenza del Presidente e di almeno un altro componente e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Essa ha durata pari a quella del Presidente.

L'Assemblea non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

L'Assemblea provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati.

Art. 6 Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è formata dai Sindaci dei Comuni associati o da un loro delegato, scelto tra i consiglieri comunali. La delega può essere permanente o per singola convocazione. Qualora permanente la delega deve comunque recare data certa di termine, che non può cadere oltre il termine del mandato del Sindaco. La delega è revocabile, con effetti dal primo giorno del mese successivo a quello di registrazione al protocollo dell'Unione, dell'atto che la dispone.

In caso di scioglimento di un consiglio comunale e di gestione commissariale del comune, sino al rinnovo degli organi comunali subentra nella carica di componente, in seno all'Assemblea dell'Unione, il Commissario.

Salvo il caso di cui al comma precedente, se componente l'Assemblea dell'Unione è un consigliere comunale, cessando per qualsiasi altro motivo da quest'ultima carica, decade *ipso iure* anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo rappresentante del comune secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 7

Competenza dell'Assemblea

L'Assemblea opera collegialmente con la presenza della maggioranza dei componenti e adotta le deliberazioni con il voto favorevole della medesima maggioranza.

Le Deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti validi e possono essere dichiarate immediatamente esecutive.

Spetta all'Assemblea l'approvazione dei seguenti atti:

1. Elezione, al proprio interno, dei componenti della Giunta;
2. Statuto e Regolamenti dell'Unione e modifiche dei medesimi, salva la competenza dei Consigli comunali dei Comuni associati;
3. Bilancio finanziario pluriennale; riconoscimento di debiti fuori bilancio;
4. Convenzioni, comprese quelle con i Comuni facenti parte dell'Unione e forme associative;
5. Costituzione e partecipazione in organismi societari;
6. Programmi e piani pluriennali che implicino l'assunzione di impegni finanziari.
7. Azioni relative al patrimonio dell'ente.

Art. 8 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Sindaci è convocata di norma dal Presidente, d'iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno un componente dell'Assemblea;

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta. Nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

Per tutte le sedute l'avviso deve essere consegnato, secondo le modalità previste dalla norma sugli Enti locali a ciascun Componente almeno tre giorni interi prima della data della seduta.

La consegna dell'avviso è considerata valida ove sia effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata di ogni Comune entro il termine suddetto.

Art. 9 La Giunta dell'Unione

La Giunta dell'Unione è formata dal Presidente e da un rappresentante per ciascuno degli altri Comuni facenti parte dell'Unione e membro dell'Assemblea, diversi da quello di appartenenza del Presidente. Essa ha durata pari a quella del Presidente.

La Giunta opera collegialmente con la presenza della maggioranza dei componenti e adotta le deliberazioni con il voto favorevole della medesima maggioranza.

La Giunta dell'Unione ha la competenza all'adozione degli atti nei casi in cui essa non spetti all'Assemblea o al Presidente o agli organi burocratici.

Art. 10

Il Presidente

Il Presidente è l'organo responsabile dell'Amministrazione dell'Unione di comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. Il Presidente, che deve essere uno dei Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione, è l'organo responsabile dell'Amministrazione dell'Unione di comuni ed in particolare:

1. rappresenta l'Unione, presiede e convoca l'Assemblea e la Giunta;
2. sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai sindaci, relativamente alle funzioni e servizi trasferiti non incompatibili con la natura delle Unioni di comuni, dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Unione;
3. sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
4. attribuisce gli incarichi dirigenziali;
5. può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta e dell'Assemblea.

La durata dell'incarico di Presidente dell'Unione è di tre anni, prorogabile per una sola volta e sino alla scadenza dell'incarico di Sindaco in esercizio al momento della proroga. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di sindaco nel comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'Ufficio di Presidente dell'Unione.

Il Presidente adotta i propri atti amministrativi in forma di Decreto.

Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta con proprio Decreto. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento, le relative funzioni di Presidente sono svolte dal vice Presidente.

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea con voto segreto; ogni componente può esprimere una sola preferenza; viene eletto Presidente chi riporta la maggioranza assoluta dei voti.

Capo IV-Funzioni e Servizi

Art. 11

Obiettivi programmatici

Nel rispetto del principio di sussidiarietà sono obiettivi prioritari dell'Unione:

1. promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dell'Unione, anche favorendo la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico, culturale e artistico dei Comuni aderenti;
2. favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per rispondere più appropriatamente alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
3. armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi a essa conferiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
4. ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
5. attivare ed estendere nuovi servizi e funzioni che per le loro caratteristiche si prestano alla gestione in forma associata.

Art. 12

Funzioni dell'Unione

Le funzioni esercitate dall'Unione sono quelle che la Giunta Regionale, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 2/2016, provvederà ad individuare.

Vengono esercitate dall'Unione le competenze nelle materie indicate dagli artt. 46 a 59 della L.R. 2/2016".

I comuni possono, altresì, attribuire all'Unione l'esercizio di ogni altra funzione, tecnica o amministrativa, prevista dalla legge, che riterranno di gestire in forma associata.

Art. 13

Modalità di attribuzione di funzioni e servizi all'Unione

Il trasferimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 12 del presente Statuto viene effettuato a condizione che il trasferimento o il conferimento dello svolgimento sia attuato dalla maggioranza dei comuni facenti parte dell'Unione; l'esercizio sarà svolto nei confronti dei Comuni che hanno deliberato il trasferimento della funzione o conferimento dello svolgimento del servizio associato.

Il trasferimento viene attivato con l'approvazione, a maggioranza semplice, dai consigli comunali dei comuni aderenti e, subito dopo, dall'Assemblea dell'Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:

1. il contenuto della funzione o del servizio trasferiti;
2. i rapporti finanziari tra gli enti;
3. i trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
4. la periodicità e i contenuti delle informazioni da fornire ai comuni;
5. eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;
6. modalità di recesso.

Il trasferimento si perfeziona con la sottoscrizione della convenzione.

La definizione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al comune competenze amministrative residuali.

L'Unione subentra ai comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti all'atto dell'approvazione della delibera dell'Assemblea dell'Unione con la quale si perfeziona tale trasferimento.

La revoca all'Unione di funzioni e compiti già trasferiti, è deliberata unilateralmente dai consigli comunali, con provvedimento da approvarsi a maggioranza assoluta, che indichi chiaramente la causa, entro il mese di giugno di ogni anno e ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 14

Modalità di gestione di funzioni e servizi trasferiti

Le funzioni e i servizi trasferiti, sono gestiti:

1. in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai comuni;
2. mediante affidamento a terzi, in base a procedure a evidenza pubblica;
3. con le altre forme di gestione previste dagli articoli 112, 113 e 113-*bis* del d.lgs. n. 267/2000;
4. mediante affidamento diretto a un comune dell'Unione, con apposita convenzione.

Per lo svolgimento dei servizi generali di amministrazione nonché di attività strumentali all'espletamento delle sue funzioni, l'Unione provvede direttamente con personale proprio o comandato oppure mediante convenzione con uno o più comuni dell'Unione.

L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti.

Capo V-Organizzazione

Art. 15 – Principi organizzativi

L'Unione si avvale degli uffici dei Comuni facenti parte di essa e può disporre di Uffici propri.

L'Organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi dell'Unione.

Gli organi individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.

L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

le deliberazioni sono pubblicate con le modalità e i termini contenuti nell'art. 37 della Legge Regionale n. 2/2016.

Art. 16 Organizzazione degli uffici e dei servizi.

Lo schema organizzativo degli uffici e la dotazione organica del personale sono approvati dalla Giunta, nel rispetto dei criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il regolamento di organizzazione definisce regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite e i risultati attesi.

L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti a essa assegnati.

L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità e economicità di gestione.

Il personale dell'Unione è organizzato in base a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza agli obiettivi rispetto alle linee programmatiche e alle risorse assegnate.

Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.

Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea.

Art. 17

Il Personale

- 1 L'Unione ha una sua dotazione organica.

- 2 L'Unione può avvalersi dell'opera del personale dipendente proveniente da enti terzi, del territorio di riferimento, eventualmente soppressi e/o in corso di scioglimento e del personale dipendente comandato dai Comuni che ne fanno parte con le modalità stabilite dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme vigenti.
- 3 L'Unione può avvalersi dell'opera di personale esterno, reclutato anche con le modalità di cui all'art. 110 del Decreto legislativo 267/2000, qualora determinate professionalità non sia possibile reperirle nei Comuni dell'Unione.
- 4 Nel caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi lo svolgimento, da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale comandato in servizio presso l'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza.
- 5 Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
- 6 Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Regioni-enti locali.

Art. 18

Il Dirigente apicale

- 1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 "Organizzazione e funzionamento", comma 5, della Legge Regionale 4 febbraio 2015, n. 2, l'Unione nomina un dirigente apicale.
- 1 Il dirigente apicale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
- 2 Il dirigente apicale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
- 3 Al dirigente apicale vengono attribuite le funzioni e le responsabilità della dirigenza ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000.
- 4 Il dirigente apicale, inoltre:
 - 4.a partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - 4.b esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

Ove non sia nominato il Dirigente apicale, le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Segretario dell'Unione, individuato tra i Segretari comunali dei Comuni aderenti.

Capo VI-Ordinamento e rapporti finanziari

Art. 19 Finanze dell'Unione

L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

- 1 Le fonti di finanziamento dell'Unione sono costituite da:
 - 1.a entrate proprie;
 - 1.b trasferimenti dei Comuni aderenti;
 - 1.c trasferimenti e contributi comunitari, statali, regionali e/o da altri enti.
- 2 All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, delle tariffe e dai contributi sui servizi a essa affidati.
- 3 Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi disposti a favore delle forme associate.
- 4 E' stabilita una quota associativa *una tantum* all'atto della costituzione dell'Unione da parte di ogni comune aderente pari a € 2.000,00 (duemila).
- 5 E' demandato all'Assemblea, in fase di individuazione dei criteri e indirizzi per la predisposizione del Regolamento di contabilità da parte della Giunta, la definizione delle modalità di conferimento di eventuali ulteriori risorse da parte dei singoli comuni aderenti.

Art. 20

Bilancio e programmazione finanziaria

L'Assemblea dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo e il rendiconto di gestione.

- 1 Il bilancio è corredato dal documento unico di programmazione e da un bilancio di previsione pluriennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.

Art. 21

Ordinamento contabile e servizio finanziario

L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di Contabilità, approvato dall'Assemblea dell'Unione.

Art. 22

Revisione economica e finanziaria

L'Assemblea elegge l'Organo di Revisione economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.

La composizione è collegiale nei casi stabiliti dall'art. 36 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2.

Capo VII-Disposizioni finali

Art. 23 Applicazione di norme nazionali e regionali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, all'Unione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, della L.R. 04.02.2016, n. 2 e le altre disposizioni normative regionali in materia di Enti Locali.

Art. 24 (Entrata in vigore)

Il presente Statuto esplica i propri effetti, una volta stipulato l'Atto Costitutivo e previa pubblicazione per 30 (trenta) giorni sul B.U.R.A.S. e all'Albo Pretorio dei Comuni costituenti l'Unione e all'albo pretorio dell'Unione medesima.